

TRIBUNALE DI SONDRIO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Agisce il signor **NICOLA BARTOLONE** (C.F. BRT NCL 67D14 Z112A), nato il 14.04.1967 in Germania e residente a Messina, Viale Principe Umberto n. 119/c, rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al presente atto, dall'avv. Laura Lanzini (C.F.: LNZ LRA 78L66 F712H; e-mail: laura.lanzini@pec.avvocatisondrio.com; fax n. 0342.512719), presso il cui studio in Sondrio, Via Lavizzari n. 19, viene eletto domicilio,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, Via Freguglia n. 1 - resistente -

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Milano, Via Polesine n. 13 - resistente -

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA,
UFFICIO XIII – AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Sondrio, Via Carlo Donegani n. 5 - resistente

e contro

ISTITUTO COMPRENSIVO "M. ANZI", in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Bormio (SO), Piazza V Alpini - resistente –

FATTO



1. In data 21.04.2021, il ricorrente presentava domanda di inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto del personale A.T.A. - terza fascia - valevole per il triennio 2021-2024 (**doc. 1**).
2. Nell'indicazione dei titoli pregressi, tra gli altri, il ricorrente indicava il servizio prestato in qualità di Segretario Amministrativo V Livello presso l'Associazione Ricerca Area Mediterranea (ARAM), Sede di Messina.
3. Il signor Bartolone, infatti, era stato alle dipendenze di ARAM dal 16.06.2002 al 08.07.2012, per un totale di anni dieci. Nella compilazione della domanda, nondimeno, egli indicava il minor servizio prestato dal 01.09.2007 al 31.08.2012, poiché per quegli anni ARAM, per conto della Regione Sicilia ed in convenzione con essa, aveva tenuto percorsi di obbligo di istruzione e formazione.
Il tutto come certificato dall'attestazione rilasciata dalla stessa ARAM, che si allega sub **doc. 2**.
4. Nella valorizzazione del servizio prestato, il signor Bartolone faceva riferimento al D.M. n. 50 del 03.03.2021 istitutivo delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 e segnatamente alla previsione di cui all'allegato A/1, tabella B, denominata titoli di servizio, punto 7.2) lettera c), che consente di inserire con punteggio dimidiato i servizi prestati nelle *"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali, pareggiate, legalmente riconosciute o convenzionate"*.
5. Sulla scorta di tale *curriculum* e del computo ancorché dimidiato dei servizi prestati presso ARAM, egli veniva quindi inserito in



graduatoria in posizione n. 15 profilo assistente amministrativo, n. 62 profilo collaboratore scolastico (**doc. 3**).

6. Quindi, lo stesso diveniva destinatario di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato a protocollo 10720/2021, dal 20.09.2021 al 30.08.2022, per 36 ore settimanali, per il profilo di **assistente amministrativo**, personale ATA supplente, con l'Istituto Comprensivo Martino Anzi di Bormio (**doc. 4**).

7. In ragione di tale rapporto di lavoro, il ricorrente stipulava un contratto di locazione ad uso abitativo, per un'immobile nel vicino Comune di Valdidentro, da ottobre a giugno, per complessivi € 1.800,00,00 (**doc. 5**).

8. Nel successivo mese di novembre 2021, l'I.C. Martino Anzi di Bormio operava i controlli sulle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria.

9. In esito, operata una nuova valutazione del servizio prestato in favore di ARAM e ritenuto che esso, contrariamente a quanto deciso in seno alla formazione delle graduatorie, non fosse valutabile affatto, il Dirigente Scolastico dell'I.C. Anzi così provvedeva:

- con provvedimento a protocollo 0012342/2021 del 07.11.2021 sostituito con provvedimento inviato in data 11.11.2021 (**doc. 6**), rideterminava il punteggio e la relativa posizione nella graduatoria di istituto di III Fascia – Personale ATA, come segue: *i)* profilo collaboratore scolastico: punteggio 12,35 anziché 16,70; *ii)* profilo assistente amministrativo: punteggio 10,80 anziché 25,30; *iii)* profilo assistente tecnico: punteggio 9,80 anziché 12,70;



- con provvedimento a protocollo 0012412/2021 del 09.11.2021 (doc. 7) annullava il contratto di lavoro del 20.09.2021 a protocollo 10720/2021 di cui statuiva la conseguente risoluzione con caducazione di ogni effetto giuridico ed annullamento del punteggio maturato.

10. In esito alla risoluzione, il ricorrente reperiva un nuovo impiego sino al 30.08.2022, presso l'I.C. di Teglio per il diverso profilo di collaboratore scolastico (doc. 8) ed ivi egli presta oggi servizio, pur avendo locato un immobile a Valdidentro, come detto sopra. Ciò ha determinato la necessità di reperire una soluzione abitativa anche a Teglio, a fronte della notevole distanza intercorrente tra Bormio e Teglio (circa 100 chilometri andata/ritorno, su strade montane, con un dispendio di circa due ore /die, al netto degli ulteriori costi di trasferta: doc. 9).

11. La decurtazione del punteggio operata dal D.S. e la conseguente risoluzione del contratto sono illegittimi ed ingiusti e dovranno essere posti nel vuoto, per i seguenti

MOTIVI

❖ IN DIRITTO

1. DEL FUMUS BONI IURIS

1.1 DELLA ILLEGITTIMITÀ DELLA VERIFICA COMPIUTA DALL'I.C. M. ANZI

In data 20.08.2021 la Scuola resistente pubblicava sul proprio sito internet la graduatoria definitiva per il personale ATA, nella quale il signor Bartolone era inserito al 15 posto (cfr. doc. 3).

A mente dell'art. 8 D.M. 50/21: "1. *Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.* 2. *Il reclamo deve essere*



prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. (...)

3. Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva le graduatorie in via definitiva. 4. Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro".

Si deve dunque ritenere che alla data del 20.08.2021 la graduatoria pubblicata a doc. 3 fosse ormai definitiva ed impugnabile unicamente innanzi al Giudice del Lavoro.

Poiché, nondimeno, il D.M. 50 attribuisce all'istituzione scolastica il potere di effettuare controlli sulle dichiarazioni in sede di stipula del primo contratto di lavoro, debbono individuarsi i limiti entro i quali tale verifica è consentita in presenza di una graduatoria che sia divenuta definitiva.

Ebbene, ai sensi dell'art. 6 comma 10 DM. 50/2021, la verifica delle dichiarazioni avviene: *"nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 D.P.R. 445/2000"*.

Al comma successivo, il D.M. prevede che il controllo venga operato dalla scuola che stipula il primo contratto di lavoro ed abbia ad oggetto il complesso delle dichiarazioni rese.

Una lettura sistematica delle citate disposizioni in uno con l'art. 71 del D.P.R. 445/2000 consente di affermare che i controlli *de quibus* attengano unicamente **alla fedeltà ed alla correttezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.**

Ma il ricorrente non ha affatto reso dichiarazioni mendaci, avendo



prestato esattamente il servizio indicato nella domanda, circostanza che neppure è contestata.

Quel che è accaduto - invece - è che pure a fronte di dichiarazioni perfettamente veritiere, la scuola abbia riesaminato il servizio maturato dal signor Bartolone presso ARAM, al quale aveva attribuito un certo punteggio in sede di formazione della graduatoria, stabilendo in un momento successivo che quello stesso servizio non fosse più utilmente valutabile.

Ma in questo modo la scuola ha operato una nuova valutazione postuma dei titoli del ricorrente, illegittima perché compiuta al di fuori dei casi di accertata falsità delle dichiarazioni.

Illegittimità che lo stesso Tribunale di Sondrio aveva già fatto rilevare, in una precedente pronunzia sul tema: *“Ritenuto che col provvedimento dell’11/12/17 il D.S. del (omissis) ha in sostanza compiuto una nuova valutazione dei titoli idonei a conferire punteggio nella graduatoria relativa alla cattedra oggetto di causa (...) escludendone la rilevanza di quelli artistici in precedenza invece valutati positivamente a tale scopo; che siffatta nuova valutazione è stata effettuata in asserita applicazione del disposto di cui all’art. 8, co. 4, D.M. 374/17; che la norma ult. cit., lungi dal consentire ad libitum un siffatto riesame di merito pur dopo la stipula del contratto di lavoro, è al contrario diretta a conferire il potere-dovere, ben condivisibile, di effettuare i doverosi controlli della veridicità delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti, di talché il riscontro di eventuali falsità in proposito possa condurre all’accertamento della*



nullità del conferimento dell'incarico e quindi, in tal caso, alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro che nelle more sia stato stipulato; che nella specie non vi è stata alcuna falsità, in quanto è pacifico che il ricorrente è in possesso del titolo artistico in questione, regolarmente da egli prodotto all'atto della presentazione della domanda alla scuola capofila; ritenuta l'illegittimità di un siffatto riesame di merito dei titoli dopo la stipulazione del contratto di lavoro, ciò che peraltro esporrebbe i docenti in generale ad una situazione di perenne incertezza e precarietà rispetto a valutazioni e suoi riesami che fossero sempre possibili, quanto al merito dei titoli legittimamente presentati, non soltanto in sede di formazione della graduatoria e fino alla sua definitività (valutazioni, e reclami, possibili e doverosi in tale fase), non soltanto fino alla stipula del contratto di lavoro (autotutela della P.A. ancora legittima in tale fase in quanto non soggetta al vincolo negoziale di alcun contratto) ma anche addirittura dopo la stipulazione del contratto di lavoro, in forza del quale (se non fondato su nullità) il docente deve invece poter contare sul vincolo negoziale in proprio favore e fondarvi i propri progetti di vita (eventuale trasferimento per accettare il lavoro, eventuali rinunce ad altre occasioni di lavoro, ecc.); che invero nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato non è dato alla P.A. l'esercizio del potere di autotutela quanto alla gestione del rapporto negoziale (e la risoluzione unilaterale del contratto è un tipico atto di gestione di tale rapporto negoziale), fatta salva l'ipotesi – comune



*invero ai rapporti privatistici puri – in cui l'atto a monte fosse affetto da nullità e quindi legittimamente non si dia poi esecuzione al contratto in quanto inefficace (principio di cui alla Cass. 8328 dell'8/4/10 cit. dalla terza chiamata); che nella specie invece non è prefigurabile alcuna nullità (come ad es. nelle ipotesi di inosservanza dell'ordine della graduatoria definitiva, o di annullamento della procedura concorsuale di cui all'art. 25, CCNL Scuola pure cit. dalla (omissis), o di scoperta della falsità di autocertificazioni dichiarate dal candidato, ecc.) ma al più di annullabilità per errore della P.A., senz'altro essenziale ma privo all'evidenza del requisito della riconoscibilità da parte dell'altro contraente (non si vede come possa fondatamente ipotizzarsi che il (omissis) potesse riconoscere l'errore in questione, in relazione a un documento che gli è stato chiesto di produrre e che è stato valutato positivamente come idoneo a conferirgli punteggio sia dal D.S. della scuola capofila che poi, in un primo momento, dallo stesso D.S. del (omissis)); ritenuto che il fumus boni iuris della pretesa cautelare del ricorrente già è integrato dalle considerazioni che precedono" (Tribunale di Sondrio, Sezione Lavoro, ordinanza del 24.03.2018 nel giudizio ex art. 700 c.p.c. n. 36/2018 R.G.: **doc. 10**).*

Da quanto precede, deve affermarsi l'illegittimità della verifica dei titoli compiuta dall'I.C. Anzi di Bormio, con diritto del ricorrente alla restituzione integrale del punteggio ingiustamente decurtato e alla reintegra nel posto di lavoro.

1.2 DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA DECURTAZIONE COMPIUTA DALLA RESISTENTE



A quanto ora argomentato si aggiunga che, anche ove l'istituzione scolastica resistente avesse esercitato correttamente i poteri di controllo che il D.M. le attribuiva, come non è avvenuto, in ogni caso ella giammai avrebbe potuto azzerare il punteggio spettante al ricorrente in ragione del servizio prestato presso ARAM.

La tabella di valutazione dei titoli allagata sotto la lettera A al D.M: 50/21 prevede:

- alla lettera f): *“qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciuto, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.”* (doc. 11: tabella e D.M.).

Il servizio prestato dal ricorrente alle dipendenze dell’ente di formazione professionale ARAM, alla luce della classificazione contenuta nella citata tabella, sezione B, deve quindi essere sussunto nell’ipotesi di cui al punto 7.2, lettera c), costituendo servizio prestato presso: *“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”*.

Per esso, come ricordato sopra, il servizio viene valutato con punteggio dimezzato (e non nullo!) rispetto a quello prestato nelle scuole statali.

ARAM, infatti, negli anni indicati dal ricorrente, dal 2007 al 2012, era ente **accreditato** dalla Regione Sicilia, Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, **per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione** (cfr. doc. 2 e doc. 12).



Lo stesso, in altri termini, si surrogava alla scuola statale erogando percorsi scolastici inseriti nell'alveo della scuola dell'obbligo e comunque equiparati a quelli statali.

Tale equipollenza discende dall'impianto didattico disegnato dalla L. 53/2003, istitutiva del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Il nuovo obbligo di istruzione può essere assolto:

- nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore;

- **nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale.**

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, tra gli altri, dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, che erogano percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di durata quadriennale finalizzati al conseguimento di un diploma professionale.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità.

Questo breve *excursus* deve essere letto in uno con la certificazione rilasciata da ARAM a doc. 2, **secondo cui negli anni dal 2007 al 2012 il**



ricorrente era stato impegnato in percorsi di obbligo di istruzione e formazione.

In altri termini, per quegli anni ARAM non consentiva soltanto ai propri studenti di acquisire titoli di studio riconosciuti dallo Stato ma persino di assolvere l'obbligo scolastico.

Così, non si comprende come tale servizio, **prestato in ente equiparato alla scuola dell'obbligo in quanto convenzionato con la Regione Sicilia**, non venga valutato come titolo di servizio ai fini che qui ci occupano.

In senso favorevole alla tesi sin qui sostenuta si è pronunciato il Tribunale di Torre Annunziata in data 12.02.2020 (per quanto consta nel giudizio 3892/19 R.G.), posto che tale precedente viene citato in numerosi ricorsi pendenti innanzi alle Corti siciliane, benché il corpo della decisione non sia stato sin qui reperito.

Anche sotto tale profilo, pertanto, deve affermarsi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo *status quo ante*, pena un'ingiusta e deteriore valutazione del suo servizio rispetto a quello speculare svolto nella scuola statale.

Si chiede, pertanto, che il Tribunale di Sondrio, in via d'urgenza, vagliata la sussistenza del diritto del ricorrente al ripristino del proprio punteggio e del rapporto di lavoro, voglia condannare i convenuti in conformità.

2. DEL PERICULUM IN MORA

Dopo aver posto in evidenza (si confida) la sussistenza del diritto del ricorrente alla reimmissione in servizio, occorre ora esaminare il pregiudizio che allo stesso deriverebbe, in difetto.



Sussistono, nel caso di specie, i requisiti dell'imminenza e dell'irreparabilità del danno, di cui all'art. 700 c.p.c.

Si consideri, infatti, che il contratto individuale di lavoro del signor Bartolone, illegittimamente interrotto, aveva quale termine finale quello del **31.08.2022**.

L'imminenza della scadenza legittima - si confida - la richiesta della tutela in via d'urgenza, atteso che, nel tempo occorrente alla trattazione del giudizio in via ordinaria, spirerebbe il *dies ad quem* del contratto e non vi sarebbe luogo alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

Ne deriverebbe, parimenti, il mancato riconoscimento del rapporto **agli effetti giuridici**: nell'atto di risoluzione, infatti, esso viene misconosciuto e trattato come una prestazione di mero fatto, con conseguente sua irrilevanza nello stato di servizio.

Il che penalizzerà il ricorrente anche nell'attribuzione di futuri incarichi, al pari dell'atto di rideterminazione (*rectius*: riduzione) del punteggio.

Anche sotto tale profilo, in assenza di tutela cautelare, nel prossimo anno scolastico il signor Bartolone vedrà ingiustamente preferiti a sé numerosi altri aspiranti, non avendo neppure certezza di poter essere raggiunto da una nuova proposta di lavoro.

Si ritiene, dunque, che il pregiudizio allegato sia non solo imminente (per essere già in atto), ma certamente irreparabile, afferendo alla stessa possibilità lavorativa dell'esponente.

Si rammenti anche che il ricorrente, che aveva locato un'abitazione



vicina all'I.C. Anzi di Bormio, lavora oggi a Teglio ed è stato quindi costretto, non potendo affrontare quotidianamente faticose trasferte giornaliere per circa 100 km tra andata e ritorno su strade montane, a reperire un'ulteriore sistemazione abitativa, anch'essa onerosa (**doc. 13**).

*** **

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni patiti in dipendenza della condotta dei convenuti, che neppure a seguito di impugnativa stragiudiziale hanno riconosciuto il buon diritto del ricorrente (**doc. 14**).

*** **

Si dà atto che il giudizio di merito che dovesse seguire il presente segmento cautelare ha medesimo oggetto di quello odierno ed analoghe conclusioni.

*** **

Tutto ciò premesso, il signor Nicola Bartolone, come sopra generalizzato, difeso ed assistito, chiede che il Tribunale di Sondrio, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta:

NEL MERITO:

- annullare e/o dichiarare illegittimi, nulli e comunque inefficaci i provvedimenti: i) a protocollo 0012342/2021 del 07.11.2021 di



rideterminazione del punteggio e posizione nella graduatoria di istituto di III Fascia – Personale ATA sostituito con provvedimento inviato in data 11.11.2021, di cui a doc. 6; ii) a protocollo 0012412/2021 del 09.11.2021 di annullamento/risoluzione del contratto di lavoro del 20.09.2021 a protocollo 10720/2021, di cui a doc. 7, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto,

- accertato il diritto del ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro intercorso con I.C. M. Anzi di Bormio come allegato a doc. 4, senza soluzione di continuità, ai fini giuridici ed economici, per le ragioni ed i titoli indicati in narrativa, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, in solido ovvero in via alternativa tra loro, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti considerati illegittimi, a reintegrare il ricorrente senza soluzione di continuità nel posto di lavoro in precedenza occupato, con ogni conseguente statuizione;

- condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, in solido ovvero in via alternativa tra loro, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti considerati illegittimi, ad attribuire al ricorrente il punteggio e la posizione in graduatoria posseduti prima dell'adozione dei provvedimenti impugnati, per tutte le ragioni esposte;

Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.



IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

1. ricevuta domanda inserimento graduatoria;
2. attestazione ARAM;
3. graduatorie pubblicate in data 20.08.2021;
4. contratto di lavoro 20.09.2021 a prot. 10720/2021;
5. contratto di locazione;
6. atto a protocollo 0012342/2021 del 07.11.2021 di rideterminazione del punteggio e posizione nella graduatoria contratto individuale di lavoro come sostituito dal provvedimento inviato in data 11.11.2021;
7. atto di risoluzione a protocollo 0012412/2021 del 09.11.2021;
8. contratto di lavoro I.C. Teglio 26.11.2021;
9. mappa *google*;
10. ordinanza Tribunale di Sondrio;
11. tabella e DM 50/2021;
12. provvedimento Regione Sicilia accreditamento ARAM;
13. fattura spese alloggio Teglio;
14. copia diffida/impugnativa;
15. autocertificazione redditi.

*** **

Con riferimento alla individuazione di eventuali controinteressati, si dà atto che il posto del signor Bartolone pare essere stato assegnato inizialmente a tale signora Pallone Assunta, a sua volta (pare) sostituita da tale signora Cutuli Giovanna Cristina. Ove il Tribunale ritenga di



dover estendere il contraddittorio anche nei confronti di costoro, si chiede che i convenuti vogliano previamente indicarne le precise generalità e l'indirizzo di residenza/domicilio. Ove per contro il Tribunale ritenga che la controversia investa una platea più diffusa di controinteressati, si chiede di essere autorizzati ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., sulla apposita sezione del sito istituzionale del MIUR.

*** **

La presente domanda è di valore indeterminabile e non è soggetta al pagamento del CU non superando il ricorrente, unitamente al suo nucleo familiare, la soglia di reddito prevista dalla Legge, come da autocertificazione che si allega a doc. 15.

Con la massima osservanza.

Sondrio, lì 10 gennaio 2022.

Avv. Laura Lanzini

